

Ministero dell'Economia e delle Finanze | **Decreto** | 29/04/2026

Modalità di trasmissione telematica all'ente creditore dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente

Articolo 1

Modalità di trasmissione dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure e le relative riscossioni

1. L'Agenzia delle entrate-Riscossione provvede, entro la fine di ogni mese e con le modalità indicate nell'allegato 1, alla trasmissione telematica all'ente creditore dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote ad essa affidate e le riscossioni effettuate nel mese precedente.

2. Nei flussi informativi di cui al comma 1 sono separatamente evidenziate le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e temporaneamente escluse dal discarico automatico per uno dei motivi indicati nell'[articolo 4, comma 1, lettere a\) e b\)](#), del [decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110](#), di seguito elencati:

a. al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali;

b. tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al [decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](#), ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'[articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), o conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.